



# LAVORO Euroconference

**Edizione di venerdì 3 ottobre 2025**

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Flussi d'ingresso: quote 2025 per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero**

di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Flussi d'ingresso: quote 2025 per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Cartelle di pagamento: la guida dell'Agenzia delle Entrate**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Cartelle di pagamento: la guida dell'Agenzia delle Entrate**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Accordo Italia-Moldova in tema di sicurezza sociale: disposizioni applicative**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Accordo Italia-Moldova in tema di sicurezza sociale: disposizioni applicative**

di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Turnisti del settore sanitario: mensa e buoni pasto solo in caso di pausa nell'orario di lavoro**  
di **Redazione**

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Turnisti del settore sanitario: mensa e buoni pasto solo in caso di pausa nell'orario di lavoro**  
di **Redazione**

## **EDITORIALI**

**NormAI: la ricerca normativa diventa smart con EuroconferenceinPratica**  
di **Milena Montanari**

## ***Flussi d'ingresso: quote 2025 per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero***

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro, con [nota direttoriale n. 3891 del 1° ottobre 2025](#), facendo seguito alle precedenti attribuzioni territoriali delle quote di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023 (note n. 1054/2025 e n. 2500/2025), ha comunicato di aver attribuito sul sistema SILEN 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero (art. 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023).

Il Dicastero ricorda che il D.L. n. 145/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187/2024, per l’anno 2025, ha previsto che le quote per lavoro stagionale fossero ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva dei lavoratori le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel settore agricolo (art. 7, comma 4, D.P.C.M. 27 settembre 2023) e nel settore turistico-alberghiero (art. 7, comma 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023).


Con riferimento alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale relative al settore turistico-alberghiero, il D.L. n. 145/2024 ha previsto di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025. Inoltre, il D.L. n. 145/2024, all’art. 2, comma 7-bis, ha riservato alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.

In base ai dati comunicati il 23 settembre scorso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze precompilate sul Portale Servizi ALI per tipologie indicate di seguito, tenendo conto del fabbisogno espresso da INL, Regioni e Province Autonome, sono attribuite a livello territoriale per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero (art. 7, comma 1, 2, lett. a) b) e c), comma 3 e 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023) 9.783 quote, di cui:


- 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero;
- 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero;



- 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero (di cui all'accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico-alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale.

**Percorso  
Formativo**

**Percorso formativo** per l'aggiornamento  
del **Consulente** del **Lavoro**  
**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**



## ***Flussi d'ingresso: quote 2025 per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero***

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro, con [nota direttoriale n. 3891 del 1° ottobre 2025](#), facendo seguito alle precedenti attribuzioni territoriali delle quote di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023 (note n. 1054/2025 e n. 2500/2025), ha comunicato di aver attribuito sul sistema SILEN 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero (art. 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023).

Il Dicastero ricorda che il D.L. n. 145/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187/2024, per l’anno 2025, ha previsto che le quote per lavoro stagionale fossero ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva dei lavoratori le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel settore agricolo (art. 7, comma 4, D.P.C.M. 27 settembre 2023) e nel settore turistico-alberghiero (art. 7, comma 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023).


Con riferimento alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale relative al settore turistico-alberghiero, il D.L. n. 145/2024 ha previsto di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025. Inoltre, il D.L. n. 145/2024, all’art. 2, comma 7-bis, ha riservato alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.

In base ai dati comunicati il 23 settembre scorso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze precompilate sul Portale Servizi ALI per tipologie indicate di seguito, tenendo conto del fabbisogno espresso da INL, Regioni e Province Autonome, sono attribuite a livello territoriale per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero (art. 7, comma 1, 2, lett. a) b) e c), comma 3 e 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023) 9.783 quote, di cui:


- 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero;
- 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero;



- 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero (di cui all'accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico-alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale.

**Percorso  
Formativo**

**Percorso formativo** per l'aggiornamento  
del **Consulente** del **Lavoro**  
**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**



## ***Cartelle di pagamento: la guida dell'Agenzia delle Entrate***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 1° ottobre 2025, ha pubblicato [“La guida alla cartella di pagamento”](#), che illustra la funzione, la struttura e le conseguenze della cartella di pagamento, al fine di orientare il contribuente tra obblighi, diritti e possibilità di difesa.

La cartella viene notificata per informare il contribuente che è stata incaricata la riscossione di somme non versate e contiene la descrizione del debito, l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni e l'avvertenza sulle possibili azioni cautelari ed esecutive in caso di inadempimento, insieme alle modalità di pagamento, richiesta di rateizzazione, sospensione o impugnazione. I crediti vengono iscritti a ruolo, un elenco predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede a elaborare e notificare la cartella, la quale può essere recapitata tramite PEC, messo notificatore o raccomandata.

Le informazioni essenziali della cartella di pagamento sono distinte in sezioni: i dati di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quelli dell'ente creditore e i moduli di pagamento. La prima pagina riporta il numero identificativo, i dati del destinatario, l'eventuale coobbligazione, l'importo totale e la sede di riferimento.

Sono spiegate anche le regole relative a eredi e coobbligati, evidenziando che, in caso di pagamento integrale da parte di un debitore, l'atto si considera saldato anche per gli altri. Per i ruoli affidati fino al 2021 restano indicati gli oneri di riscossione (aggio), aboliti invece dal 2022.

La seconda pagina riporta il riepilogo delle somme dovute a seconda che il pagamento avvenga entro o oltre i 60 giorni, chiarendo che in caso di ritardo si applicano gli interessi di mora. Sono, inoltre, spiegate le procedure per pagare, chiedere la rateizzazione, proporre ricorso o presentare domanda di sospensione legale, che può essere richiesta nei casi previsti dalla legge (pagamento già avvenuto, provvedimento di sgravio, prescrizione, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza favorevole).

La parte riservata agli enti creditori indica i riferimenti del ruolo, i dettagli contabili, le informazioni sui responsabili del procedimento e le modalità per eventuali istanze, ricorsi o autotutela. Al contribuente sono fornite istruzioni su come individuare l'Autorità competente in caso di contenzioso.

Viene illustrato anche l'“avviso di presa in carico”, che fa seguito agli avvisi di accertamento esecutivi notificati da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e da alcuni enti territoriali. Si tratta di una comunicazione informativa inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, che



non prevede termini di scadenza, ma segnala l'avvio delle attività di riscossione; in assenza di pagamento, trascorsi i termini, possono essere intraprese azioni cautelari o esecutive.

L'ultimo foglio della cartella o dell'avviso contiene i moduli pagoPA, con QR code e dati essenziali per effettuare i versamenti attraverso i diversi canali (sito e app di Agenzia delle Entrate-Riscossione, banche, Poste, PSP, sportelli Agenzia delle Entrate-Riscossione su appuntamento).

**Seminario** di specializzazione

## **Come gestire i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione**

Scopri di più



## ***Cartelle di pagamento: la guida dell'Agenzia delle Entrate***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 1° ottobre 2025, ha pubblicato [“La guida alla cartella di pagamento”](#), che illustra la funzione, la struttura e le conseguenze della cartella di pagamento, al fine di orientare il contribuente tra obblighi, diritti e possibilità di difesa.

La cartella viene notificata per informare il contribuente che è stata incaricata la riscossione di somme non versate e contiene la descrizione del debito, l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni e l'avvertenza sulle possibili azioni cautelari ed esecutive in caso di inadempimento, insieme alle modalità di pagamento, richiesta di rateizzazione, sospensione o impugnazione. I crediti vengono iscritti a ruolo, un elenco predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede a elaborare e notificare la cartella, la quale può essere recapitata tramite PEC, messo notificatore o raccomandata.

Le informazioni essenziali della cartella di pagamento sono distinte in sezioni: i dati di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quelli dell'ente creditore e i moduli di pagamento. La prima pagina riporta il numero identificativo, i dati del destinatario, l'eventuale coobbligazione, l'importo totale e la sede di riferimento.

Sono spiegate anche le regole relative a eredi e coobbligati, evidenziando che, in caso di pagamento integrale da parte di un debitore, l'atto si considera saldato anche per gli altri. Per i ruoli affidati fino al 2021 restano indicati gli oneri di riscossione (aggio), aboliti invece dal 2022.

La seconda pagina riporta il riepilogo delle somme dovute a seconda che il pagamento avvenga entro o oltre i 60 giorni, chiarendo che in caso di ritardo si applicano gli interessi di mora. Sono, inoltre, spiegate le procedure per pagare, chiedere la rateizzazione, proporre ricorso o presentare domanda di sospensione legale, che può essere richiesta nei casi previsti dalla legge (pagamento già avvenuto, provvedimento di sgravio, prescrizione, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza favorevole).

La parte riservata agli enti creditori indica i riferimenti del ruolo, i dettagli contabili, le informazioni sui responsabili del procedimento e le modalità per eventuali istanze, ricorsi o autotutela. Al contribuente sono fornite istruzioni su come individuare l'Autorità competente in caso di contenzioso.

Viene illustrato anche l'“avviso di presa in carico”, che fa seguito agli avvisi di accertamento esecutivi notificati da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e da alcuni enti territoriali. Si tratta di una comunicazione informativa inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, che



non prevede termini di scadenza, ma segnala l'avvio delle attività di riscossione; in assenza di pagamento, trascorsi i termini, possono essere intraprese azioni cautelari o esecutive.

L'ultimo foglio della cartella o dell'avviso contiene i moduli pagoPA, con QR code e dati essenziali per effettuare i versamenti attraverso i diversi canali (sito e app di Agenzia delle Entrate-Riscossione, banche, Poste, PSP, sportelli Agenzia delle Entrate-Riscossione su appuntamento).

**Seminario** di specializzazione

## **Come gestire i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione**

Scopri di più

## ***Accordo Italia-Moldova in tema di sicurezza sociale: disposizioni applicative***

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 131 del 30 settembre 2025](#), ha illustrato le disposizioni applicative dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore dal 1° settembre 2025, contemporaneamente alla relativa intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025.

Pertanto, l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la Legge n. 94/2023, cessa di esplicare i propri effetti, così come le disposizioni di cui alla circolare n. 28/2024 e al messaggio n. 2745/2024.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'accordo si applica:

- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Pertanto, l'accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle seguenti prestazioni:


- pensione per limite d'età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.

L'Istituto precisa che l'Accordo non si applica, per l'Italia, all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia. Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova,

non trovando applicazione per queste prestazioni l'accordo, bensì la normativa italiana di riferimento.

Inoltre, tenuto conto che il nuovo accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova più applicazione l'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 18, Legge n. 189/2002, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione

Infine, per la Moldova l'accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d'età e agli assegni sociali.



**webinar gratuito**

**Euroconference in Pratica:**

**l'AI applicata alla consulenza di studio**

**27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>**

## ***Accordo Italia-Moldova in tema di sicurezza sociale: disposizioni applicative***

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 131 del 30 settembre 2025](#), ha illustrato le disposizioni applicative dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore dal 1° settembre 2025, contemporaneamente alla relativa intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025.

Pertanto, l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la Legge n. 94/2023, cessa di esplicare i propri effetti, così come le disposizioni di cui alla circolare n. 28/2024 e al messaggio n. 2745/2024.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'accordo si applica:

- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Pertanto, l'accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle seguenti prestazioni:

- pensione per limite d'età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.

L'Istituto precisa che l'Accordo non si applica, per l'Italia, all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia. Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova,



non trovando applicazione per queste prestazioni l'accordo, bensì la normativa italiana di riferimento.

Inoltre, tenuto conto che il nuovo accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova più applicazione l'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 18, Legge n. 189/2002, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione

Infine, per la Moldova l'accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d'età e agli assegni sociali.

**webinar gratuito**

**Euroconference in Pratica:**

**l'AI applicata alla consulenza di studio**

**27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>**

## ***Turnisti del settore sanitario: mensa e buoni pasto solo in caso di pausa nell'orario di lavoro***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 giugno 2025, n. 16938, ha ritenuto che il diritto alla mensa e ai buoni pasto per i lavoratori turnisti del settore sanitario è riconosciuto solo in presenza di una pausa nell'orario di lavoro e trova il suo fondamento nella contrattazione collettiva. Tali benefici, di natura assistenziale, possono essere oggetto di risarcimento per il lavoratore in caso di mancata erogazione, secondo parametri equitativi.

**Master** di specializzazione

# **Negoziare e gestione dei conflitti**

Scopri di più

## ***Turnisti del settore sanitario: mensa e buoni pasto solo in caso di pausa nell'orario di lavoro***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 giugno 2025, n. 16938, ha ritenuto che il diritto alla mensa e ai buoni pasto per i lavoratori turnisti del settore sanitario è riconosciuto solo in presenza di una pausa nell'orario di lavoro e trova il suo fondamento nella contrattazione collettiva. Tali benefici, di natura assistenziale, possono essere oggetto di risarcimento per il lavoratore in caso di mancata erogazione, secondo parametri equitativi.

**Master** di specializzazione

# **Negoziare e gestione dei conflitti**

Scopri di più





EDITORIALI

---

## ***NormAI: la ricerca normativa diventa smart con EuroconferenceinPratica***

di Milena Montanari

### **Il digitale che affianca i Professionisti**

Chi lavora in uno Studio sa bene quanto tempo richieda cercare il riferimento normativo giusto, verificarne la versione aggiornata, capire quali conseguenze pratiche comporti per clienti e imprese. EuroconferenceinPratica nasce proprio per alleggerire questo peso quotidiano, trasformandosi in un vero e proprio **consulente digitale di Studio**.

Un ambiente unico dove informazione, aggiornamento e strumenti operativi dialogano tra loro. Grazie all'Intelligenza Artificiale, il Professionista ha sempre a portata di mano risposte tempestive, affidabili e coerenti con il contesto normativo vigente.

### **Perché cambia il modo di lavorare**

La piattaforma offre molto più che “ricerca intelligente”: ogni risposta è strutturata, personalizzata, con **rimandi a fonti ufficiali e sintesi già ragionate**. Questo significa meno tempo speso a vagliare documenti e più spazio per la consulenza strategica, che rafforza e valorizza il rapporto con i clienti.

L'**integrazione con i software TeamSystem** rende il tutto ancora più fluido: dall'aggiornamento alla gestione operativa dello Studio, senza mai uscire dall'ambiente di lavoro.

### **La svolta: arriva NormAI**

La vera novità si chiama [NormAI in Pratica](#). È il modulo che cambia prospettiva e rivoluziona la ricerca normativa: un unico strumento per **consultare tutta la legislazione italiana, nazionale e regionale, sempre aggiornata e pronta all'uso**.

Dal 1896 ad oggi, ogni documento pubblicato in G.U. è disponibile in versione aggiornata, con i PDF originali a partire dal 1988. Una banca dati imponente, resa fruibile da un motore AI che non si limita a mostrare i testi, ma li elabora, li sintetizza e ne evidenzia subito gli impatti

concreti sulla professione.

### Dal testo alla soluzione

Ecco la vera forza di NormAI: non solo recupera la norma, ma la **traduce in implicazioni pratiche**. Cosa cambia? Da quando entra in vigore? Come si riflette sugli adempimenti dello Studio? Sono domande che trovano risposta immediata, consentendo al Professionista di agire con sicurezza e rapidità.

In questo modo la fase di reperimento delle informazioni si riduce drasticamente e diventa possibile concentrarsi sul supporto consulenziale ai clienti.

### Una rete di moduli integrati

NormAI si integra con tutti gli altri moduli di EuroconferenceinPratica – da FiscoPratico a LavoroPratico, fino ad AziendainPratica ed Esperto AI – creando un **ecosistema completo**. Così, la ricerca normativa dialoga con le schede operative, la prassi amministrativa, la giurisprudenza e la contrattualistica. Il risultato è una visione trasversale che abbraccia fisco, lavoro, legale e aziendale.

### Un alleato che apre nuove prospettive

EuroconferenceinPratica con NormAI non sostituisce il Professionista, ma ne amplifica le competenze, liberandolo dal lavoro ripetitivo e a basso valore aggiunto. È un alleato digitale che velocizza la ricerca, riduce il rischio di errore e rende più forte la capacità di risposta dello Studio.

È il segnale che la professione sta entrando in una nuova fase: quella in cui la tecnologia non è più un ostacolo da comprendere, ma un compagno di viaggio che rafforza il **ruolo del Professionista come punto di riferimento insostituibile per i clienti**.



**NormAI in Pratica**

La soluzione integrata con l'AI  
per consultare la **normativa**  
[scopri di più >](#)

Novità

